

REPERTORIO N. 47057

RACCOLTA N. 27408

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI SUERGIU"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di ottobre alle ore 19,00

2 OTTOBRE 2020

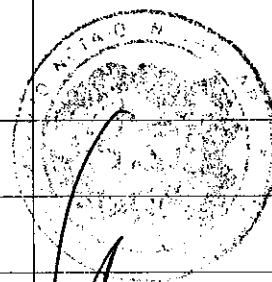
in San Giovanni Suergiu (SU) nella Via Bellini n. 2.

Avanti a me dr. PAOLO TARDIOLA, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Oristano e Lanusei,

E' PRESENTE:

RESCALDANI GIAN LUIGI nato a San Gavino Monreale (CA) il 17 marzo 1942, residente a San Giovanni Suergiu (CA) in Via Matteotti n.12, codice fiscale: RSC GLG 42C17 H856X, che interviene al presente atto, non in proprio, ma in qualità di Governatore e Presidente del Magistrato dell'associazione "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI SUERGIU" con sede in San Giovanni Suergiu (SU) nella Via Bellini n.2, codice fiscale 90007150924, I-scritta al n.155 del Registro Generale del Volontariato di cui alla L.R. 13.09.1993 n.39 al Settore Sociale, sezione Assistenza Sociale, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge e dallo statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della suddetta associazione per discutere sull'ordine del giorno di cui in appresso, ed invita me Notaio a redigere il verbale di quanto la stessa vorrà deliberare.



Io Notaio aderendo alla richiesta, dò atto che l'assemblea nomina, ai termini del vigente statuto, quale presidente lo stesso comparente, che constata e mi dichiara :

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai termini di legge e di statuto sociale;
- che sono presenti, in proprio o rappresentati tanti soci dell'associazione costituenti valido quorum costitutivo e deliberante in persona dei soggetti risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- che detti soci risultano regolarmente iscritti al libro soci e possono esercitare il diritto di voto;
- che è presente il Magistrato (l'organo di governo) dell'Associazione in persona del medesimo comparente e dei signori Ghisu Paolo, Matta Graziano;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - modifiche della denominazione e dello statuto dell'Associazione con adozione di un nuovo testo di statuto in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo "Codice del Terzo Settore".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prendendo la parola espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario provvedere alla modifica della denominazione e dello statuto dell'associazione al fine di renderli conformi alla nuova normativa vigente in materia di Organizzazioni di volontariato in virtù dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" a norma dell'articolo 1 comma 2

lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106 e sue successive modifiche e integrazioni, del disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e sue successive modifiche e integrazioni.

Per quanto sopra esposto il Presidente facendo presente che tutti i soci già conoscono il nuovo testo dello statuto dell'associazione, già precedentemente ad essi illustrato dal consiglio direttivo dell'associazione ed aderente, sia alle nuove disposizioni di legge suindicate, sia allo schema approvato dalla "Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia", propone all'assemblea:

- di modificare la denominazione dell'associazione in **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI SUERGIU ODV"**, in modo da renderla rispondente al disposto dalla nuova normativa sopracitata;

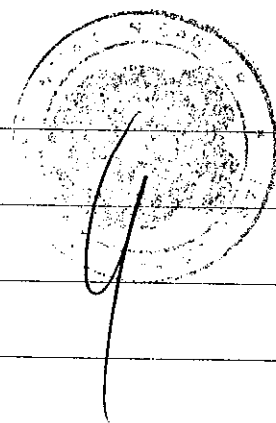
- nonchè di adottare un nuovo integrale testo dello statuto dell'Associazione conforme alla predetta normativa.

In seguito a quanto esposto dal Presidente circa la necessità di procedere alla modifica della denominazione dell'Associazione ed all'adozione di un nuovo statuto, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- 1) di modificare la denominazione dell'Associazione in **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI SUERGIU ODV"**;

- 2) di modificare l'intero statuto dell'Associazione con l'adozione di un nuovo statuto; pertanto: Principi Ispiratori, Finalità, Attività, Soci, Organi Sociali, Amministrazione, decisioni dei soci, bilancio, liquidazione e le altre vicende dell'Associazione giuridicamente rilevanti saranno regolate dallo statuto sociale, che scritto su trentaquattro pagine di nove fogli e composto di cinquanta articoli, il Presidente mi consegna e si allega al presente atto sotto la lettera "B", per far-



ne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura per espressa dispensa avuta-
ne dal comparente.

L'assemblea delega a tal punto il Signor **RESCALDANI GIAN LUIGI** ad appor-
tare al presente verbale tutte le modifiche eventualmente richieste dalle com-
petenti autorità in sede di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore ed in qualsiasi altro registro o albo previsto dal "Codice del Terzo Set-
tore".

Trattandosi di atto modificativo dello statuto di "organizzazione di volonta-
riato" avente lo scopo di adeguare detto statuto a modifiche o integrazioni
normative il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di
bollo ai sensi rispettivamente: del terzo comma (per quanto attiene l'impo-
sta di Registro), e del quinto comma (per quanto attiene l'imposta di bollo),
dell'articolo 82 del codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1 com-
ma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106 e sue successive modifiche
e integrazioni, e del disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e
sue successive modifiche e integrazioni.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 19,40.

Il comparente, avendo ricevuto l'informativa di cui al regolamento UE 2016/679
(GDPR) e D. Lgs. 196/2003 ss. mm. ii, presta il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali e/o sensibili in relazione al presente atto, nonchè alla
comunicazione dei dati medesimi che il sottoscritto notaio effettuerà nei casi
previsti dalla legge a soggetti pubblici.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, in presenza dell'Assemblea,
al comparente che dichiara di approvarlo. Dattiloscritto da persona di mia fidu-

cia e da me Notaio completato a mano occupa cinque facciate di due fogli ed è
sottoscritto come per legge alle ore 19,40.

F.TO: GIAN LUIGI RESCALDANI

PAOLO TARDIOLA NOTAIO

ALLEGATO "B" A RACCOLTA N. 27408

STATUTO

CAPO 1

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

È vigente in San Giovanni Suergiu l'associazione ente del Terzo settore denominata dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI SUERGIU ODV" con sede in San Giovanni Suergiu, diocesi di Iglesias.

ARTICOLO 2

PRINCIPI ISPIRATORI

La Misericordia di San Giovanni Suergiu è un'associazione di confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

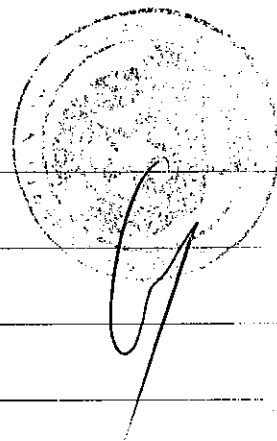
L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha struttura ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 3

ELEMENTI GIURIDICI

La Misericordia di San Giovanni Suergiu è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'ordinamento canonico, associazione di fedeli laici



della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311" norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4

FINALITA'

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi,

di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

f) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare;

g) Le attività diverse sono stabilite dal Magistrato.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

La confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Miseri-

cordie d' Italia.

ARTICOLO 6

SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

ARTICOLO 7

RAPPORTI CON LE AUTORITA' ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere Cristiano inerente alla vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 8

STEMMA

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale e delle Misericordie d' Italia. È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

ARTICOLO 9

VESTE

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa con casacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 10

ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

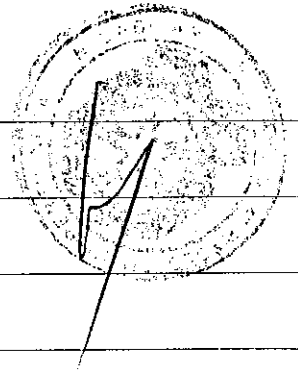
La Confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 11

ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di



associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ed iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

ARTICOLO 12

ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

ARTICOLO 13

IL VOLONTARIATO

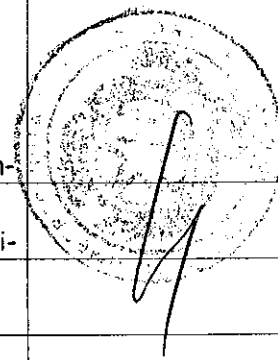
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ARTICOLO 14

GRUPPI OPERATIVI

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritativa, in accordo con la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale Responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICA-

ZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 15

ISCRIZIONE

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

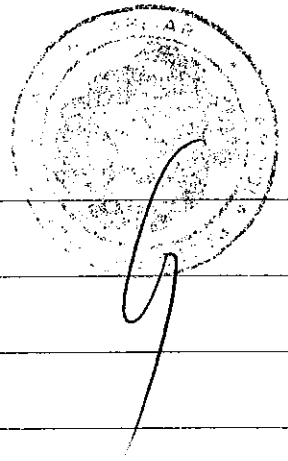
Questi si suddividono in due categorie:

- a) **Confratelli effettivi**, volontari che svolgono il servizio attivo;
- b) **Confratelli sostenitori** non soci che sostengono episodicamente con un obolo le iniziative dell'Associazione non partecipando agli organi sociali della stessa.

L'iscrizione dei confratelli effettivi avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita asso-



ciativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

ARTICOLO 16

QUALIFICHE DEI CONFRATELLI

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il Passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

ARTICOLO 17

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

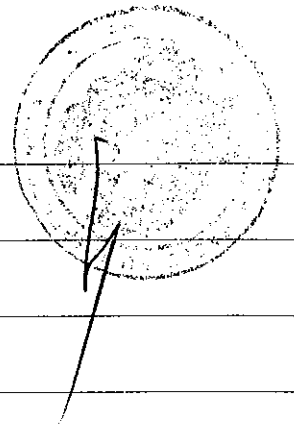
ARTICOLO 18

DOVERI DEI CONFRATELLI

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 19



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all' Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

ARTICOLO 20

PERDITA DELLA QUALITA' DI ISCRITTO

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza e per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17.

Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un

biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolverli.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito, a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e collegio Probivirale, saranno rese note all'assemblea.

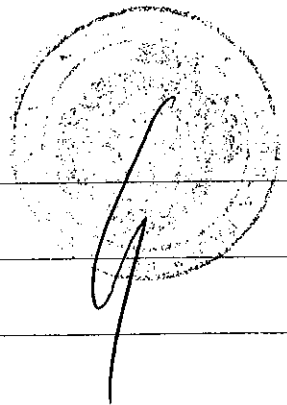
L'assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al magistrato, con le modalità di cui all'art. 16 terzo comma, e sulla quale L'assemblea delibererà, sentito parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se conferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

l'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA



ARTICOLO 21

GLI ORGANI ORGANI

Sono organi della Confraternita:

a) l'Assemblea

b) il Magistrato;

c) il Governatore;

d) il collegio Probivirale;

e) il collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 22

COMPOSIZIONE

L'assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi ed è presieduta dal governatore o, in sua assenza dal Vice Governatore o in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il Luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta, anche per lo stesso giorno della pri-

ma, purch  almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal segretario e sono Inseriti nell'apposito registro.

ARTICOLO 24

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria In qualunque periodo e specificatamente:

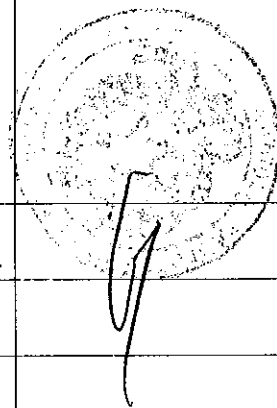
- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all 'unanimit  la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessit . Nei casi di cui alle lettere a) b)
- c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalit  di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art.23.

ARTICOLO 25

QUORUM COSTITUTIVO

All'assemblea   regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la met  dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione   validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni Confratello potr  farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il



quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 26

QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

ARTICOLO 27

ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare L'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

ARTICOLO 28

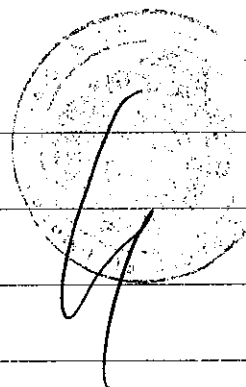
Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42 in particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli



eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli aspiranti e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confede-

razione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

ARTICOLO 29

COMPOSIZIONE

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ARTICOLO 30

ADUNANZE

il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di al-

meno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire al meno

un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 31

IL GOVERNATORE

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternite e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente

articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario

salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva

al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Miseri-

cordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ARTICOLO 32

IL VICEGOVERNATORE

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata

dopo le elezioni.

Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce,

anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato

riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 33

IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le

elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corri-

spondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventa-

ri di cui alla lettera e) dell'art 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella pre-

parazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere

nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso

il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ARTICOLO 34

L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

ARTICOLO 35

GRATUITA' E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'in carico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 36

IL COLLEGIO PROVIBIRALE

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con par-

ticolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3.

Il collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 comma 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

Decide anche equitativamente con pronunce motivate ed inappellabili.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ARTICOLO 37

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal

sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ARTICOLO 38

IL CORRETTORE

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordine Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato, Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i

quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'assemblea con voto deliberativo e alle riunioni, eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

ARTICOLO 39

LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;

c) redigere la lista di 5 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probi-viri di cui i primi 5 saranno gli eletti;

d) redige la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea temendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art 31.

ARTICOLO 40

MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri tre voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita in caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale

l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg. dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 41

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I componenti la Commissione Elettorale, e la Commissione verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO 42

GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le

figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 43

RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4,

5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO 44

REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ARTICOLO 45

MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA CONFRATERNITA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibili il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qual ora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata, deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art.36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia la esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e delle, funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esaurito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività

associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 11 disp. Att. C.C..

ARTICOLO 46

RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ARTICOLO 47

SCIoglimento DELLA CONFRATERNITA

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art.45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art 21, 3° comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d' Italia, che interverrà all' Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

ARTICOLO 48

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra Associazione a seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c..

ARTICOLO 49

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

ARTICOLO 50

NORMA DI RINVIO

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d' Italia.

F.TO: GIAN LUIGI RESCALDANI

PAOLO TARDIOLA NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
MUNITO DI FIRME FINALI MARGI-
NALI E DI ALLEGATI.

Cagliari,06 OTT 2020.....

